

Pubblicato il 10/09/2025

N. 00406/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2019, proposto da P.B., rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS;

contro

Comune di Pizzoli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

- dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 20 giugno 2019, notificata in data 27 giugno 2019, con la quale è stata ordinata al ricorrente la demolizione dei manufatti ivi puntualmente indicati nonché la rimozione del materiale ferroso presente sul lotto, nonché della porzione della recinzione ricadente sul fosso demaniale denominato "Vallone", il tutto sito in Località "Campo San Giovanni" di Pizzoli, insistenti sui terreni, costruenti un unico lotto, riportati nel catasto terreni del Comune di Pizzoli al fg 46 mappali n. ri 34, 350, 687, 688 della superficie di 2.585 mq., ripristinando lo stato dei luoghi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor P.B., odierno ricorrente, negli anni '80 del secolo scorso realizzò i manufatti, puntualmente indicati nell'ordinanza di demolizione n. 1/2019 di cui in epigrafe, sui propri terreni per sopperire alle necessità della propria attività agricola; tali manufatti vennero edificati in assenza di titolo edilizio.

A seguito di sopralluogo esperito sui terreni del ricorrente da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale di Pizzoli, è stata emessa, all'esito del relativo iter istruttorio avviato con la comunicazione di avvio del procedimento dell'8 maggio 2019, l'ordinanza di demolizione n. 1/2019 del 20 giugno 2019, di cui in epigrafe, con cui è stata ordinata all'odierno ricorrente la demolizione degli immobili ivi puntualmente indicati nonché la rimozione e smaltimento del materiale ferroso depositato sulle particelle ivi puntualmente elencate e la rimozione di una porzione di recinzione ricadente sul fosso demaniale denominato "Vallone".

Avverso tale provvedimento ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 23 ottobre 2019, il signor P.B., chiedendone l'annullamento deducendo i seguenti motivi:

1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 37 del PRG del Comune di Pizzoli;

- 2) Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, errore sui presupposti sotto altro profilo. Violazione di legge in relazione all'obbligo di motivazione di cui alla l. 241/1990 ed agli artt. 1 e 37 del PRG del Comune di Pizzoli;
- 3) Violazione di legge, art. 31 DPR 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Pizzoli, che ha inviato documentazione con una breve nota in data 29 ottobre 2019.

All'esito dell'udienza pubblica del 20 novembre 2024 è stata emessa l'ordinanza n. 506/2024 con cui, ritenendo la causa non matura per la decisione, è stato ordinato al Comune di Pizzoli *“l'esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare e puntuale riferimento all'attuale situazione degli immobili di cui è stata ordinata la demolizione nonché all'esistenza o meno del fosso demaniale denominato “Vallone” che, secondo quanto dedotto da parte ricorrente, “non esiste più da moltissimi anni”.*”.

Il Comune di Pizzoli ha depositato la richiesta relazione in data 18 dicembre 2024. Infine, all'udienza pubblica del 26 febbraio 2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso introduttivo del presente giudizio è parzialmente fondato e va accolto nei soli sensi e limiti in appresso indicati.

2.1.1. - Con una prima censura del primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata affermando dapprima che *“il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione del presunto abuso e l'adozione dell'ordinanza di demolizione, e il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza che come si è dimostrato conosceva benissimo la situazione dello stato dei luoghi tanto da permettere la realizzazione anche di strutture comunali come il campo sportivo ed altre, possano costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento in capo al privato, a fronte del quale grava quantomeno sul Comune, nell'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio, un obbligo motivazionale “rafforzato” circa*

l'individuazione di un interesse pubblico, attuale, specifico e rilevante all'emissione della sanzione demolitoria, diverso e ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell'ingiunzione a demolire. (Cons. Stato, sez. VI, sentenza 8.04.2016, n. 1393).”.

Sulla base di quanto sopra riportato, poi, parte ricorrente ha altresì affermato che “*Nel nostro caso, quindi, trova applicazione quell'orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 18.05.2015, n. 2512, Cons. Stato, sez. IV, sentenza 4.03.2014, n. 1016) che ritiene illegittima l'ordinanza di demolizione priva di qualsiasi motivazione sull'interesse pubblico all'adozione di una siffatta misura sanzionatoria, tenuto conto della singolarità della situazione venutasi a creare anche a causa della lunga inerzia della P.A.*”.

2.1.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, anche se trattasi di opere abusive risalenti nel tempo, sono atti dovuti che non abbisognano di particolare motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, posto che l'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere abusivamente realizzate in carenza del prescritto titolo edilizio.

Sul punto il Collegio non può che richiamare la fondamentale e del tutto condivisa pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 secondo cui “*Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongano la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il*

titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino”.

2.2.1. - Con una seconda censura del primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge affermando dapprima che *“il Comune non ha tenuto conto del fatto che l'art. 37 delle NN.TT.AA., da una parte, accedendo alla tesi che sia ancora in vigore così com'è, consente di edificare sul lotto del P. una superficie utili di 258,50 mq, maggiore di quella espressa dai manufatti in muratura, dall'altra, accedendo alla decadenza del vincolo ivi contenuto, alla sua non applicabilità; fermo restando una destinazione edificatoria del lotto oggi da definire.”* e, poi, che *“nella redazione dell'ordinanza non si è tenuto conto dell'art. 1 delle NN.TT.AA. che, come detto, fa salvi i manufatti esistenti, anche in contrasto con il PRG, previo loro adeguamento allo stesso PRG.”.*

2.2.2. - La censura è infondata.

Il Collegio osserva che nella presente vicenda risultano del tutto irrilevanti le norme urbanistiche in vigore oggi ed al tempo della realizzazione dell'illecito atteso che si è in presenza di manufatti edificati in assenza di permesso di costruire, come dichiarato nell'oggetto dell'ordinanza impugnata, e dunque, il fatto che, come dedotto da parte ricorrente, *“All'epoca in cui le strutture vennero realizzate nel Comune di Pizzoli vigeva un Programma di Fabbricazione (1978/2004) in base al quale i terreni su cui insistono facevano parte della Zona Agricola..., con esplicita previsione di potervi realizzare “Manufatti connessi con la conduzione dei fondi agricoli”; per tale ragione il P. era sostanzialmente tranquillo in merito alla liceità dell'intervento ed alla possibilità di ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizio anche alla luce delle previsioni degli artt. 7 e 72 della L.R. 18/1983 e ss.mm.ii.”* risulta, come già detto sopra, irrilevante atteso che il signor P. non ha richiesto il rilascio di alcun titolo edilizio per le opere dallo stesso edificate ed oggi oggetto dell'ordinanza di demolizione impugnata, opere che, dunque, risultano oggetto dell'ordinanza di demolizione in quanto realizzate, come afferma la predetta ordinanza, *“in assenza di Permesso di Costruire”.*

Al riguardo, dunque, risulta del tutto inconferente e senza alcun effetto per il presente giudizio la richiesta del signor P. del 18 settembre 2019 di tipizzazione dell'area, atteso che, come già detto sopra, si è in presenza di manufatti edificati in assenza di titolo edilizio.

3.1. - Col secondo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che *“l'Amministrazione motiva un provvedimento di demolizione facendo ricorso a formule rituali e di stile del tipo “l'interesse del privato al mantenimento dell'opera abusiva è necessariamente recessivo rispetto all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistica e al corretto governo del territorio” .”* e, poi, che tale motivazione *“lascia il tempo che trova di fronte ad una totale e colpevole inerzia della amministrazione che si è protratta colpevolmente per anni anche allorquando redigendo il PRG, approvato nel lontano 2004, ha ommesso di inserire situazioni e rilievi di strutture già esistenti, ingenerando una situazione di legittimo affidamento in capo al privato per le quali sarebbe stato doveroso e/o quantomeno opportuno al momento della redazione del PRG del 1999 tenerne conto. Nulla ci dice l'amministrazione sul punto motivando il provvedimento con la solita frase di rito violando l'obbligo legale di motivare adeguatamente ogni provvedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90.”*.

3.2. - Il motivo è infondato.

Il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata risulta correttamente ed esaustivamente motivata atteso che, come statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 già sopra riportata, *“Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell'abuso.”*.

Per quanto attiene, poi, il fatto che il PRG approvato dal Comune di Pizzoli nel 2004 non ha inserito tali strutture, il Collegio osserva che ciò costituisce un'ulteriore prova

della circostanza (peraltro pacifica e non negata da parte ricorrente) che gli immobili di che trattasi sono abusivi in quanto realizzati in assenza di titolo edilizio.

4.1. - Col terzo motivo di ricorso parte ricorrente afferma che *“L'ordinanza impugnata contiene anche l'ordine di rimuovere il materiale ferroso di vario genere rinvenuto sul lotto edificato e sul fosso demaniale, così come l'ordine di rimuovere la parte della vecchia recinzione in pali di legno e rete metallica che ricadrebbe sul detto fosso.”*.

Parte ricorrente, però, con riferimento all'ordine di rimozione della recinzione, afferma che la *“Recinzione che per come realizzata non ha alcuna rilevanza edilizia/urbanistica...la recinzione di cui si tratta, per come realizzata, non ha alcuna rilevanza edilizia; tralasciando che il fosso demaniale di cui si tratta non esiste più.”*.

Per quanto attiene, invece, alla rimozione del materiale ferroso, parte ricorrente afferma che *“Risulta evidente che l'ordinanza di demolizione adottata ex art. 31 DPR 380/2001 ha il solo e chiaro fine di reprimere illeciti edilizi e non certo quello di sanzionare il deposito di materiale ferroso in una misura, per altro, del tutto irrilevante. Tale attività, prettamente di materia ambientale, è sottoposta a distinta normativa e non risulta che dall'autorità preposta sia stata mossa censura di sorta a tal riguardo.”*.

4.2. - Il motivo è fondato nei soli limiti di cui in appresso.

Con riferimento all'ordine di rimozione della recinzione, il Collegio osserva che lo stesso è pienamente legittimo atteso che parte ricorrente ha semplicemente dedotto in maniera del tutto apodittica l'irrilevanza della stessa ai fini edilizi/urbanistici, senza sul punto allegare (e provare) le ragioni per cui la predetta recinzione sarebbe irrilevante ai fini edilizi/urbanistici; inoltre, con riferimento a quanto affermato da parte ricorrente secondo cui *“il fosso demaniale di cui si tratta non esiste più.”*, il Collegio rileva che tale affermazione risulta smentita dalla relazione del Comune di Pizzoli con cui è stato chiarito che *“dal punto di vista giuridico il fosso è individuato sulla cartografia catastale come una particella non numerata con su di essa apposto il simbolo della freccia che rappresenta l'andamento del deflusso delle acque. Come indicato nella planimetria catastale seguente*

il fosso è ben rappresentato e quindi si può affermare con certezza che dal punto di vista giuridico il fosso è esistente.”.

Con riferimento, invece, all'ordine di rimozione del materiale ferroso, il Collegio osserva che il ricorso è fondato atteso che tale materiale può costituire rifiuto e ne va ordinata la rimozione ai sensi della relativa normativa ambientale e non con un'ordinanza di demolizione emessa ai sensi del DPR n. 380/2001.

5. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è fondato nei soli limiti specificati al punto precedente e, pertanto, va disposto l'annullamento del provvedimento impugnato nella sola parte in cui lo stesso (lett. b del dispositivo) ordina di *“rimuovere e smaltire tutto il materiale ferroso da vario genere depositato sulle particelle identificate in Catasto del Comune di Pizzoli al Fg. 46 mappali n.ri 349, 350, 688 e 687, nonché sulla porzione del fosso demaniale denominato “Vallone”.*

6. - L'accoglimento parziale del ricorso costituisce giusto motivo per disporre nulla essere dovuto per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Pizzoli.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei soli sensi e nei limiti di cui in parte motiva.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Massimo Baraldi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Baraldi

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO